



175 APR. 2017

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE IL GIRONE"

Oggi 12 aprile alle ore 21.00, presso la sede sociale in Fiesole (FI), Frazione Girone, via Aretina n. 24, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei soci dell'Associazione "Circolo Ricreativo Culturale Il Girone", con il seguente ordine del giorno:

- modifiche allo Statuto Sociale;
- varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea MARIA ANTONIA CIMAROSA, funge da Segretario Mildani Giovanna

Sono presenti 36 soci.

Il Presidente, constata la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta la discussione in merito al primo punto dell'ordine del giorno.

Vi è la necessità di procedere ad una modifica dello Statuto sociale ed in particolare dell'articolo relativo agli obiettivi dell'Associazione (art.2), inserendo uno specifico punto che espliciti l'attività di promozione cinematografica svolta storicamente dall'Associazione.

Il Presidente coglie l'occasione per ripercorre storicamente il rapporto dell'Associazione con l'attività cinematografica, che esordisce nel periodo immediatamente successivo al completamento materiale dello stabile quando, divenuta sede della Casa del Fascio, venivano effettuate proiezioni per lo più di materiali di propaganda del regime prodotti dall'EIAR (Ente Italiano Audizioni Radio). Terminata la seconda guerra mondiale, la prima libera proiezione è fatta risalire al 1946, mediante una macchina portatile, svolta nel cortile all'aperto dopo una frettolosa imbiancatura della facciata esterna. Nella frazione del Girone non esisteva al tempo alcun cinema, i più vicini si trovavano a Compiobbi e a Sant'Andrea a Rovezzano, ragion per cui divenne pressante tra i soci l'esigenza di predisporre una sala interna specificamente dedicata ad un'attività che rappresentava all'epoca una delle più frequenti occasioni di svago. Attraverso la lettura dei numerosi verbali dei Consigli Direttivi dell'Associazione negli anni tra il 1946 e il 1952, si possono comprendere e rivivere le vicende relative al Cinema, la cui costruzione è stata il risultato del superamento di tutte le criticità organizzative, materiali e burocratiche che al tempo si presentarono e che richiesero molto tempo per il loro superamento, possibile soprattutto grazie alla generosità e all'impegno volontario di tanti soci.

La prima proiezione in pellicola avvenne il 20 gennaio 1952, nella sala interna finalmente predisposta a sala cinematografica, successivamente perfezionata negli spazi e nell'acustica. Da allora l'attività del cinema di Girone ha avuto uno svolgimento regolare e continuo, con la proiezione di materiale sempre di buon livello culturale e con la garanzia di una accessibilità economica più favorevole, tanto da rappresentare un riferimento per la popolazione non solo del Girone ma più in generale delle zone di

Firenze sud e della Val di Sieve.

L'Associazione aderisce ad UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci).

L'iter storico descritto dal Presidente risulta approfondito e ottimamente illustrato in un documento, predisposto da Fabrizio Pezzuoli, che viene distribuito ai soci e rimarrà a disposizione per le consultazioni presso l'archivio sociale.

Dopo una vivace discussione tra i soci presenti, nella quale vengono avanzate richieste di chiarimenti e vengono condivise impressioni, idee e ricordi legati all'attività cinematografica del Circolo, il Presidente propone la seguente modifica allo Statuto sociale, che viene votata all'unanimità dai presenti:

I commi 1 e 2 dell'art.2 dello Statuto sociale vengono riformulati nei seguenti termini:

L'Associazione ha l'obiettivo di:


- *promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità;*
- *contribuire alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla diffusione delle libertà civili, individuali e collettive;*
- *promuovere la lotta contro ogni forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione e razzismo, per l'affermazione di una cultura della pace;*
- *assicurare ai soci il diritto alla ricreazione e al riposo;*
- *stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà tra i soci.*

A tal fine l'Associazione intende organizzare attività sportive, ricreative e di solidarietà rivolte ai propri soci e alla cittadinanza in generale, anche attraverso forme di collaborazione tra associazioni e altre organizzazioni democratiche. In particolare, ambiti principali di attività dell'Associazione sono la promozione della cultura cinematografica, svolta mediante proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, la promozione del teatro e della musica dal vivo.

Il Presidente propone e l'Assemblea approva all'unanimità che lo Statuto sociale, a seguito delle modifiche precedentemente descritte, venga nuovamente e integralmente registrato presso l'Ufficio Territoriale di Firenze delle Entrate di Firenze.

Non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 22.30.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE 2
ATTO REGISTRATO IL 15/4/2016
AL N. 1245 SERIE 3
ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE IL GIRONE"



TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

E' costituita dall'undici Dicembre 1959, con sede in Fiesole (FI), Frazione Girone-Via Aretina n. 24, un'Associazione di promozione sociale che assume la denominazione di "CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE IL GIRONE".

ART. 2

L'Associazione ha l'obiettivo di:

- promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità;
- contribuire alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla diffusione delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere la lotta contro ogni forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione e razzismo, per l'affermazione di una cultura della pace;
- assicurare ai soci il diritto alla ricreazione e al riposo;
- stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà tra i soci.

A tal fine l'Associazione intende organizzare attività sportive, ricreative e di solidarietà rivolte ai propri soci e alla cittadinanza in generale, anche attraverso forme di collaborazione tra associazioni e altre organizzazioni democratiche. In particolare, ambiti principali di attività dell'Associazione sono la promozione della cultura cinematografica, svolta mediante proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, la promozione del teatro e della musica dal vivo.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

TITOLO II – I SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Per l'ammissione a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5

L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.

Esso provvederà a comunicare all'interessato, anche verbalmente, l'accoglienza o la reiezione della domanda entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed il suo nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 7

I Soci sono tenuti:

- Al versamento delle quote sociali;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART. 9

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. L'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
3. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
4. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
5. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei suoi membri.

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti di Arci Nuova Associazione Provinciale.

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
2. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. Dal fondo di riserva.

ART. 12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea



dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 14

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI

ART. 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART. 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

ART. 18

Le Assemblee tutte debbono essere convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del Giorno degli argomenti da trattare, avviso da affiggersi nei locali della sede dell'Associazione almeno otto giorni consecutivi prima del giorno di convocazione. In caso di eccezionale urgenza, ma solo per le Assemblee Straordinarie, il termine può essere ridotto a tre giorni.

ART. 19

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo. Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Elegge gli organi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato a in seguito a dimissioni degli stessi;
5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno cinque membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
6. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
7. Fissa la quota sociale annua.

ART. 20

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 23 e 38 del presente Statuto.

Essa viene convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Sindaci Revisori al Consiglio Direttivo;
3. Allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci dell'Associazione "C.R.C. IL GIRONE" aventi diritto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 21

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi con diritto di voto.

La seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

ART. 22

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide a normale maggioranza di voti, salvo eccezioni di cui all'articolo 23.

Le votazioni, ordinariamente, si fanno per alzata di mano ma, su richiesta di 1/10 dei presenti con diritto di voto, vengono effettuate a scrutinio segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la votazione sarà rinnovata dopo la discussione degli altri argomenti e prima della chiusura dell'Assemblea. In caso di parità di voti e su richiesta del Consiglio scaduto o di 1/3 dei Soci con diritto di voto verrà fissata dall'Assemblea stessa la data di un'Assemblea Straordinaria per procedere alla nuova votazione. Tale Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dall'ultima effettuata.

Fino al rinnovo delle cariche gli organi sociali continueranno a restare in carica con tutti i diritti e le funzioni demandate dal presente Statuto.

ART. 23

Per deliberare sulle modifiche da apporre al presente Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 dei Soci, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno 9/10 dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto.

Tale Assemblea straordinari, validamente costituita, delibera con il voto favorevole di almeno 8/10 dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 38.

ART. 24

Le deliberazioni tutte dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART. 25

I Consiglieri non possono votare nella deliberazione attinente all'approvazione dei rendiconti e comunque nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.

ART. 26

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Durante lo svolgimento delle Assemblee dovranno essere sospese le attività sociali.

In apertura di ogni Assemblea dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 27

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da non meno di 5 e non più di 25 Consiglieri.

ART. 28

Ogni Socio può essere eletto Consigliere purché sia iscritto all'Associazione da almeno tre mesi.

Il Consiglio dura in carica due anni e può essere riconfermato così come possono essere rieletti i singoli Consiglieri.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio;

2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore; cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale e tiene la corrispondenza, controlla l'operato dell'Amministratore.

Il Consiglio Direttivo fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri o un Sindaco.

Le sedute sono valide quando vi intervengano almeno 2/3 dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza semplice di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesta anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 31

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Amministrare il patrimonio e gestire le attività sociali;
4. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;



5. Provvedere all'emanazione di norme e regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. Predisporre il rendiconto annuale;
7. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
8. Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
9. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
10. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
11. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
12. Convocare le Assemblee dei Soci;
13. Curare e stimolare le attività tendenti a realizzare gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto;
14. Provvedere a quanto altro gli è espressamente demandato dal presente Statuto e si presenti necessario per il buon andamento dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 32

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 33

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Arci Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 34

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

È eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART. 35

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART. 36

Le cariche di Consigliere di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

ART. 37

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

TITOLO V – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 38

L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione presa in Assemblea Straordinaria all'uopo convocata dal Consiglio Direttivo, per iniziativa propria o in seguito a richiesta firmata da almeno 9/10 (nove decimi) dei Soci con diritto di voto. Le deliberazioni per lo scioglimento devono essere prese in prima convocazione con la presenza di almeno 7/10 (sette decimi) dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno 6/10 (sei decimi) dei Soci con diritto di voto. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno 5/10 (cinque decimi) dei presenti con diritto di voto.

ART. 39

In caso di scioglimento l'Assemblea dell'Associazione potrà affidarne la liquidazione ad una Commissione di Stralcio composta di cinque Soci con le più ampie facoltà. La nomina avverrà con le modalità delle elezioni delle cariche sociali. Cessa il Consiglio Direttivo ma rimangono in carica Sindaci e Garanti.

ART. 40

Terminata la liquidazione delle attività e passività dell'Associazione, la Commissione di Stralcio riferirà sul proprio operato controllato dai Sindaci, con relazione convalidata dal loro parere, all'Assemblea generale per l'approvazione della liquidazione. Questa Assemblea sarà regolata dalle norme e deliberazioni con la maggioranza delle Assemblee Ordinarie. Per ogni eventuale rimanenza attiva, la medesima verrà devoluta ad Istituti di Beneficenza.

TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALE

ART. 41

per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Fiesole (Fi), 12 aprile 2016

Il Presidente



Il Segretario

